

LA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 84/21: "Tutela e valorizzazione del Cavallo del Catria". Parere ex articolo 91 del R.I;

Udito il relatore Marinelli;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l'articolo 91 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
(Renzo Marinelli)

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 84/2021, concernente: «Tutela e valorizzazione del Cavallo del Catria», trasmessa con nota assunta al protocollo n.72 del 25 marzo 2022;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 16, 18 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 84/2021, ad iniziativa dei consiglieri Rossi, Marinelli, Latini, Ciccioi, Marcozzi, concernente: «Tutela e valorizzazione del Cavallo del Catria», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmessa con nota assunta al protocollo n. 37 del 25 marzo 2022;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Federico Castellucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 7 aprile 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 7 aprile 2022;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione della seguente modifica:

- i commi 2 e 3, dell'articolo 1 sono soppressi.

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)
PDL 84/21 “Tutela e valorizzazione del Cavallo del Catria”**

Articolo 1

(Finalità e obiettivi)

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della nuova legge e vede l'istituzione di un Centro per il monitoraggio e la valorizzazione delle popolazioni del Cavallo del Catria.
Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Art. 2

*(Conservazione e diffusione
del cavallo del Catria)*

L'articolo 2 prevede che la Regione promuova azioni volte alla conservazione e alla diffusione del Cavallo del Catria.
Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Art. 3

(Programmazione ed iniziative regionali)

L'articolo 3 riguarda la programmazione regionale. La presente proposta di legge si coordina con gli interventi previsti dal Piano settoriale di intervento di cui alla legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 per quanto di competenza con il Piano triennale del Turismo.
Le risorse sono autorizzate all'articolo 6.

Art. 4

(Interventi a favore delle persone con disabilità)

L'articolo 4 prevede interventi a favore delle persone con disabilità, in particolare per le attività di ippoterapia.
Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Art. 5

(Promozione dell'immagine del cavallo del Catria)

L'articolo 5 definisce le modalità di promozione dell'immagine del Cavallo del Catria.
Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 6 detta le disposizioni finanziarie:

SPESA						COPERTURA				
Natura della spesa	Tipologia della spesa	2022	2023	2024	Anni successivi	Modalità di copertura	2022	2023	2024	Missione /Programma/Capitolo
corrente	continuativa	12.000,00	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio		12.000,00	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	Missione 16 programma 01, titolo 1 capitolo 2200110003

Scheda di ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 84/21 ad iniziativa dei consiglieri Rossi, Marinelli, Latini, Ciccioi, Marcozzi concernente: Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria, nel testo licenziato dalla competente Commissione assembleare

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	La proposta si inserisce nel contesto della normativa europea in materia di allevamento di animali riproduttori di razza pura, con particolare riferimento alle disposizioni del regolamento UE 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»).
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La proposta appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con il riparto di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, può ritenersi di competenza esclusiva regionale, a fronte della sua residualità ai sensi del quarto comma del medesimo articolo. Tale potestà è esercitata tenendo conto dei limiti posti dall'ordinamento europeo, con particolare riferimento agli articoli 39, 42 e 43 del TFUE e delle relative disposizioni di attuazione.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta appare compatibile con i principi dello Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta non incide in maniera diretta su disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	---